

REG_CCT

Prot. 0000665 del 10/02/2009



**Procura della Repubblica
presso il Tribunale di
Trento**

3 FEB. 2009

Trento, 16/01/2009

Prot. 334/2009-1.7.3

**Al Consorzio dei Comuni Trentini
Via Torre Verde, 21 - TRENTO**

**Al Dipartimento Risorse Forestali e
Montane della PAT
Via G.B. Trener, 3 - TRENTO**

e p.c. Alla Sezione di P.G. - C.F.S.

Sede

**Alla Sezione di P.G. - Settore Ambiente
Sede**

**Al Servizio Urbanistica e Tutela del
Paesaggio della PAT
Via R. Lunelli, 4 - TRENTO**

OGGETTO: Disposizioni concernenti gli accertamenti in materia edilizia/ambientale riguardo l'installazione di roulotte ed altri manufatti anche di natura precaria.

Si verificano sempre più frequentemente episodi di installazioni di roulotte e strutture assimilabili in varie parti della provincia, in aree ove solitamente le norme d'attuazione dei PRG vietano qualsiasi edificazione del suolo e in ambienti particolarmente pregiati e delicati in cui la destinazione d'uso del territorio è a bosco oppure prati e pascoli, zone normalmente sottoposte alla tutela ambientale sia dalle leggi provinciali, sia dal D.Lgs. 42/2004.

Dal punto di vista edilizio, le varie Amministrazioni comunali non sempre applicano con uniformità la disciplina prevista. Spesso infatti tali costruzioni vengono ritenute assoggettabili a semplice presentazione di Denuncia di Inizio Attività o addirittura vengono considerate di natura precaria e perciò viene lasciata libera l'edificazione e/o non viene emesso nessun provvedimento di rimessa in pristino dei luoghi.

Nel corso del tempo campers e roulotte vengono spesso affiancati da altre strutture per i campeggi creando non solo disordine ambientale, ma innescando altre problematiche come l'abbandono di rifiuti.

Si rammenta come il DPR 380/01 non contempla l'istituto dell'opera precaria e quindi qualsiasi nuova opera o costruzione (ad eccezione di quanto contemplato all'art. 6 del citato decreto presidenziale) rimane soggetto a rilascio del permesso di costruire ovvero a presentazione della DIA. Del resto, l'art. 3 del decreto presidenziale annovera fra gli interventi di nuova costruzione (che si ricorda sono subordinati a permesso di costruire ai sensi dell'art. 10) anche *"l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee"*.

Negli ultimi anni la giurisprudenza in materia si è evoluta ed anche per i manufatti non infissi al suolo si deve considerare la funzionalità dello stesso ed un uso realmente momentaneo per determinare se la costruzione sia assoggettata o meno ai titoli abilitativi e quindi di volta in volta si deve valutare se l'attività va a determinare un mutamento dell'assetto edilizio ed urbanistico del territorio. In tal senso anche un uso temporaneo, ad esempio stagionale, di un manufatto amovibile, va ad incidere permanentemente sull'uso del suolo, quando l'installazione viene protratta anno dopo anno.

Premesso quanto sopra, si dettagliano le disposizioni alle quali devono attenersi gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria che operano al di fuori dalle aree urbanizzate.

Quando l'installazione di roulotte, campers e strutture similari esula dalla legge provinciale 13.12.1990 n° 33, che tra l'altro agli artt. 13 e 15 vieta e sanziona il campeggio al di fuori delle aree appositamente attrezzate allo scopo, vanno rilevate le strutture e descritto compiutamente lo stato dei luoghi e conseguentemente inviata notizia di reato secondo quanto previsto all'art. 347 c.p.p.. A tal proposito si allega la precedente informativa dd. 23.10.2003 – prot. 4348/03 N.4 alla quale attenersi in materia di notizie di reato nel settore edilizio/urbanistico. Contestualmente dovranno essere informati il Comune di competenza ed il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della PAT per l'emissione delle Ordinanze amministrative previste dall'Ordinamento urbanistico/edilizio.

Successivamente sarà l'A.G. a discriminare se esercitare l'azione penale nei confronti dei responsabili e se del caso il Pubblico Ministero impartirà le direttive d'indagine.

La presente si trasmette al Consorzio dei Comuni Trentini per il successivo inoltrare alle Amministrazioni comunali ed agli Organi di Polizia Locale del Circondario della Procura della Repubblica di Trento (con esclusione dei Comprensori C.9 – Alto Garda e Ledro e C.10 Vallagarina) ed al Dipartimento Risorse Forestali e Montane della PAT per la diffusione agli Uffici Distrettuali ed alle Stazioni Forestali dislocate sul territorio.

Per le eventuali delucidazioni del caso, verranno contattate direttamente le Sezioni di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato (tel. 0461-213405/356) o del Settore Ambiente (tel. 0461-213354) in sede.



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Stefano Dragone



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Trento

Prot. n. 4348/03 N.4

Trento, li 23 OTT. 2003

**AI SIGG. DIRIGENTI DEGLI UFFICI TECNICI
DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRENTO
-LORO SEDI-**

**e.p.c. ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO -
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL
PAESAGGIO -**

Oggetto : informativa di reato in materia urbanistico/edilizia .-

Viste le numerose richieste di precisazioni e chiarimenti che pervengono a questa Procura da vari Comuni inerenti violazioni urbanistico – edilizie, con la presente si vuole richiamare l'attenzione della S.V. su alcuni aspetti della procedura da seguire in caso di accertamento di illecito penale nell'ambito della vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia nel territorio Comunale.

- 1. La trasmissione dell'elenco previsto dall'art. 31, comma 7 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 (che ha sostituito la L. 28.02.1985 n.47), non costituisce e non sostituisce l'informativa di reato ex art. 331 C.P.P. il quale dovrà comunque essere trasmesso a questa Procura anche se negativo.*
- 2. La mancata spedizione della denuncia di reato (da redigersi secondo lo schema allegato alla presente), oltre che essere in contrasto con quanto previsto dall'art. 27, 4° comma del D.P.R. 380/01, integra una ipotesi di condotta penalmente rilevante (art. 361 o art. 328 del C.P.). I due atti vanno pertanto trasmessi distintamente a questa A.G., e non alla Sezione di P.G. costituita presso questa Procura; sull'elenco mensile da inviarsi a cura del Segretario Comunale, vanno specificati la data e il numero di protocollo relativi alla spedizione dell'informativa di reato a questo ufficio.*
- 3. Non costituisce informativa di reato, la spedizione pura e semplice di ordinanze emesse dal Sindaco o suo sostituto: tale prassi risulta in contrasto con l'art.27 del D.P.R. 380/01 e produce le conseguenze più sopra indicate; la trasmissione della ordinanza deve sempre essere accompagnata da una nota esplicativa sulle ragioni della trasmissione.*
- 4. L'atto fondamentale da allegare alla denuncia di reato e' il verbale di sopralluogo. Esso va redatto nel modo più completo e dettagliato e va corredato di documentazione, oltre che planimetrica, anche fotografica. Quest'ultima documentazione, infatti, e' quella che meglio evidenzia l'entità e la gravità dell'illecito.*

-(segue)-

Il sopralluogo ed il relativo verbale dovranno essere, almeno nei casi di maggiore rilevanza effettuati alla presenza, sia del tecnico comunale, sia di un agente o di un ufficiale di polizia giudiziaria, che hanno i poteri e i doveri previsti dall'art. 354 C.P.P..

Tale auspicio e' in relazione alla possibilità di utilizzazione piena in dibattimento degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria, mentre ciò non e' per gli atti compiuti dal solo tecnico comunale, il quale, quindi, dovrà essere citato a testimoniare sull'attività svolta.

- 5. E' di fondamentale importanza trasmettere anche tutti gli atti necessari a documentare l'attività che la persona denunciata o l'amministrazione comunale compiono dopo l'informativa di reato. In particolare vanno trasmesse con immediatezza eventuali richieste di sanatoria (il procedimento penale rimane sospeso per 60 giorni dall'inoltro di tale richiesta al Sindaco), ordinanze di demolizione e altro: nel trasmettere tale documentazione, devono essere sempre indicati chiaramente la data e il numero di protocollo della prima informativa inviata a quest'ufficio nonché il numero di procedimento penale di riferimento, altrimenti non è possibile il reperimento dei primi atti.*
- 6. Si evidenzia, la fondamentale importanza, per la definizione del reato che viene contestato, che ciascuna informativa indichi se l'opera ricade in zona sottoposta a vincolo di tutela provinciale o statale, o entrambi, come accade nelle zone sottoposte alla tutela paesaggistico - ambientale dal decreto legislativo 29.10.1999 n° 490 che ha abrogato, eccezione fatta per gli articoli 1 ter ed 1 quinquies, la Legge c.d. "Galasso" (legge 08.08.1985, n° 431). **
Va segnalata la fonte normativa del vincolo, oppure va allegata copia del provvedimento amministrativo che lo impone come accade, in particolare per i vincoli di cui al decreto legislativo anzi accennato che ha sostituito anche la L.01.06.1939 n°1089 (legge sul vincolo storico artistico), oppure copia dell'estratto tavolare dove il predetto vincolo e' stato annotato.
- 7. Si fa presente, infine, che le violazioni edilizie riconducibili all' articolo 83 (interventi soggetti ad autorizzazione edilizia) di cui alla Legge provinciale 05.09.1991, n° 22 e s.m., non integrando il reato previsto e punito dall' art. 44 del D.P.R. 380/01, non andranno comunicate alla scrivente Procura della Repubblica, eccezion fatta per i casi in cui vi siano risvolti collegabili a violazioni aventi rilevanza penale connesse al decreto legislativo 29.10.1999 n° 490 sanzionate dagli articoli 118 (per interventi eseguiti su beni gravati da vincolo storico artistico di cui agli articoli 2 e 6) e 163 (per interventi eseguiti sui beni ambientali di cui all'elenco contenuto nell'articolo 146 del predetto decreto.)*

Per eventuali chiarimenti la S.V. potrà rivolgersi alla Sezione di Polizia Giudiziaria - Corpo Forestale dello Stato - contattando direttamente i numeri telefonici: 0461 213356-213405.

Distinti saluti

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dr. Stefano DRAGONE



* Il D.Lgs. 490/99 è ora sostituito dal D.Lgs. 42/2004

COMUNE DI _____

_____ li _____

AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE
38100 TRENTO

Oggetto : Comunicazione notizia di reato a norma dell'art. 347 C.P.P..

Si comunica :

che alle ore _____ del giorno _____ e' stata acquisita la notizia di reato in materia urbanistica che di seguito si riferisce : ¹

gli accertamenti relativi all'infrazione edilizia di cui sopra sono stati esperiti da _____ nato a _____

Debbono considerarsi indagati :

a) _____ nato a _____ il _____
residente a _____
nella sua qualità di **committente** dei lavori abusivamente realizzati ²;

b) _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ nella sua qualità di
direttore dei lavori;

c) _____ nato a _____ il _____
e residente a _____ nella sua qualità di
esecutore dei lavori;³

Si comunica altresì che dagli atti in possesso del Comune ⁴ e dalle indagini svolte dagli organi accertatori ⁵ risulta che l'opera abusiva e' stata realizzata nel periodo intercorrente dal _____ al _____.

¹ descrizione analitica dell'abuso edilizio;

² nell'ipotesi in cui committente dell'opera risulti essere un ente collettivo, si provvederà all'identificazione anagrafica del legale rappresentante;

³ nell'ipotesi in cui esecutore materiale dei lavori edilizi illecitamente realizzati risulti essere un ente collettivo, si provvederà ad identificare anagraficamente il legale rappresentante;

⁴ documenti identificativi dell'inizio e fine lavori

⁵ sopralluoghi ed interrogatori di persone informate sui fatti (tali soggetti dovranno essere evidentemente estranei alla commissione dei fatti stessi);

Si comunica ancora che l'area su cui e' stata eretta l'opera abusiva e' sottoposta a vincolo (ambientale, paesaggistico) ai sensi del decreto legislativo 29.10.1999 n° 490, articolo 146, o storico-artistico ex decreto legislativo 29.10.1999 n° 490 oppure a vincolo ai sensi della L.P.

Si rileva infine che essendo state poste in essere opere in conglomerato cementizio in assenza delle prescritte autorizzazioni, risulta essere stata violata la normativa imposta con la Legge 1086/71.

In seguito all'avvenuto accertamento dell'illecito, l'Autorità Comunale ha emesso i seguenti atti⁶

Gli autori dell'abuso hanno/non hanno presentato domanda di sanatoria in data _____

Si allegano :

- a) verbale di sopralluogo specificante la data o l'epoca di realizzazione dell'abuso, con eventuale documentazione fotografica;
- b) copie in estratto degli strumenti urbanistici di fonte Comunale (piano regolatore, norme di attuazione, concessione) vigenti nel luogo ove e' stata realizzata l'opera ;
- c) atti indicativi dell'eventuale sottoposizione a vincolo della zona o dell'immobile;
- d) atti emessi dall'autorità comunale con relative relate di notifica;
- e) eventuale richiesta di rilascio di concessione edilizia in sanatoria e conseguenti provvedimenti assunti dall'autorità comunale.

⁶ ordinanza di sospensione lavori / ordinanza di demolizione;